

Verona, 20/11/2024

Ai nostri
Spett.li Clienti

BONUS DI NATALE – NUOVI BENEFICIARI

Il DL 167/2024 ha modificato la L. 143/2024 ampliando la platea dei percettori del c.d. Bonus di Natale. Fermo restando il requisito reddituale, per accedere alla misura non è più richiesta la presenza del coniuge fiscalmente a carico.

Risulta dunque sufficiente avere almeno un figlio fiscalmente a carico.

Viene inoltre stabilita l'incumulabilità del bonus all'interno del medesimo nucleo familiare prevedendo che il bonus non spetti al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge o convivente ne sia già beneficiario.

Alla luce delle modifiche intervenute si riporta di seguito la nuova regolamentazione del bonus e si allega il modulo di autocertificazione aggiornato.

Il "bonus di Natale" è un'indennità una tantum:

- **pari a € 100,00 netti** da proporzionare in funzione della durata del rapporto di lavoro nel corso del 2024;
- a favore dei **lavoratori dipendenti che hanno reddito complessivo annuo non superiore a 28.000,00 €, imposta lorda superiore all'importo delle detrazioni spettanti e almeno un figlio fiscalmente a carico;**
- da erogarsi unitamente alla **tredecima mensilità.**

LIMITE DI REDDITO

Nel reddito complessivo di € 28.000,00 vanno considerati anche eventuali redditi assoggettati a cedolare secca e redditi assoggettati a imposta sostitutiva per applicazione del regime forfetario. Non deve essere considerato invece il reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze.

IMPOSTA LORDA

L'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente deve essere di importo superiore a quello della detrazione da lavoro spettante.

FIGLI A CARICO

Il lavoratore deve avere almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato.

Nel caso in cui il lavoratore sia coniugato o convivente con altro lavoratore dipendente, il bonus spetta ad uno solo di essi.

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

Si ricorda che per risultare fiscalmente a carico è necessario essere titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a € 2.840,51 ovvero non superiore a € 4.000,00 nel caso di figli fino a 24 anni di età.

MISURA DEL BONUS

Il bonus di Natale è un importo netto pari a € 100,00 e va rapportato al periodo di lavoro nel 2024.

Nessuna riduzione verrà effettuata in caso di lavoro part-time.

RICHIESTA ED EROGAZIONE DEL BONUS

L'importo verrà erogato solo **previa richiesta scritta del dipendente** al datore di lavoro nella quale il lavoratore dovrà attestare il possesso dei requisiti reddituali e familiari e, quindi, il diritto alla percezione.

Se nel corso dell'anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, in momenti diversi, **lo stesso deve presentare all'ultimo datore di lavoro, oltre alla dichiarazione sostitutiva, anche i mod. CU riferiti ai precedenti rapporti di lavoro** al fine del corretto calcolo dell'importo spettante.

RECUPERO DEL BONUS DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

L'importo erogato al lavoratore verrà recuperato dal datore di lavoro tramite compensazione sul mod. F24 (non si tratta quindi di un costo a carico del datore di lavoro).

Il datore di lavoro, in sede di conguaglio di fine anno, verificherà l'effettiva spettanza dell'indennità ed eventualmente provvederà al recupero dell'importo erogato, qualora non spettante.

Qualora non sia possibile per il sostituto d'imposta effettuare il conguaglio, il lavoratore dovrà restituire il bonus indebitamente ricevuto **tramite la dichiarazione dei redditi.**

Nel caso in cui il lavoratore non fornisca l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti e non ricevesse quindi il bonus dal datore di lavoro, **potrà sempre procedere con il recupero in fase di dichiarazione dei redditi.**

Si allega alla presente circolare il modulo di richiesta che i lavoratori interessati dovranno compilare e firmare per ricevere il bonus.

Si precisa che il lavoratore ha piena responsabilità di quanto autocertifica. In caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere il dipendente può essere passibile di sanzioni di natura penale.

Le autocertificazioni dovranno pervenire allo Studio entro il 5 dicembre 2024.

Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Studio Associato Basso – De Bortoli – Zambelli

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

www.bdzassociati.it